

**IL TRIBUNALE DI PAVIA**

in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Donatella Oneto
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/03/2017
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso ex art. 700 cpc nel corso della causa iscritta al n.361/2017 R.G. lavoro, promossa da

[redacted]
[redacted] residente [redacted]
[redacted] rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Giuseppina Loffredo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Celleole (CE) via Sele 36.
Ricorrente

nei confronti del

MIUR, Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del Dirigente pro-tempore
Ufficio scolastico provinciale di Pavia, in persona del legale dirigente pro-tempore
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del Dirigente pro-tempore

Resistenti

Conclusioni: come in atti

In fatto e in diritto

Con ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 cpc, depositato unitamente a ricorso ex 414 cpc in data 09.03.2017 [redacted] esponeva quanto segue:
era stata assunta a tempo indeterminato nell'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c), della legge n. 107/2015.8;
aveva partecipato alle operazioni di mobilità in ambito nazionale su posto comune in base alle previsioni di cui alla l. n. 107/2015, di cui all'O.M. n. 241/2016 e di cui al CCNL Mobilità Scuola 8.4.2016 al fine di ottenere la sede definitiva in una scuola, ovvero in un ambito territoriale ricomprendenti più scuole presso lo stesso comune ovvero su comuni diversi inseriti in tale abito;
aveva presentato domanda di trasferimento per l'a.s.2016/2017, per la classe di concorso Scuola Primaria, su posto comune, richiedendo come ambito di assegnazione alcuni ambiti della Campania e del Lazio;
era stata assegnata in provincia di Pavia a **Lombardia Ambito 0029, con punti 19 + 6 per il ricongiungimento familiare;**
negli ambiti da lei indicati risultavano trasferiti, **senza alcuna precedenza, su posto comune**, docenti vantanti un punteggio inferiore al suo.

Sussisteva pertanto il “fumus” della richiesta nonché il “periculum in mora” stante il pericolo di un suo distacco dal nucleo familiare.

Chiedeva pertanto, in via d’urgenza, anche *inaudita altera parte*, previa sospensione del provvedimento di assegnazione del MIUR, dichiararsi il diritto al trasferimento presso uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità, a partire da Campania 00011.

All’udienza del 30/03/2017 nessuno compariva per il MIUR ed il Giudice verificava la regolarità della notifica. Il legale di parte ricorrente discuteva la causa che il Giudice tratteneva in riserva.

Il ricorso cautelare è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente, il Giudice non ritiene necessario integrare il contraddittorio con i c.d. controinteressati della fase C posto che col presente procedimento viene rivendicato un posto generico che potrebbe essere anche attribuito in sovrannumero.

Il riferimento normativo è al contenuto del CCNL dello 08.4.2015, che all’art. 6 comma 1 disciplina le “fasi dei trasferimenti e dei passaggi”, e che per la fase C), ossia per quella in rilievo, prevede che “La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nella istanza ovvero determinato o completato di ufficio. A seguito della mobilità i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”.

Il comma 2 dell’art. 6 prevede che “le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato I”.

L’allegato 1 per la fase c) prevede che “l’ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell’art. 13 del presente contratto;
- b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13 del presente contratto;
- d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del presente contratto;
- e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti O e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”

Il punteggio, attribuito dallo stesso Ministero resistente sulla base dei titoli e dei servizi, è pari a 19.

Rilevato tuttavia che:

il MIUR non ha offerto alcun elemento per poter comprendere perché la ricorrente, che assume di essere residente a Celleole (CE) sia stata assegnata nell'ambito territoriale sopra indicato;

il MIUR non ha contestato che in Ambito Campania 00011 Provincia di Caserta CEIC 87900Q residuasse un posto Comune all'esito delle operazioni di mobilità; la ricorrente ha riscontrato la presenza di vari docenti con un punteggio inferiore al suo assegnati negli ambiti indicati ai primi ordini di precedenza, tra cui, sulla base della documentazione in atti, in Ambito Campania 00009, [redacted] con punti 12 e [redacted] con punti 18;

il MIUR non ha contestato che alla ricorrente fossero stati assegnati 19 punti e che nulla ha dedotto in ordine alle docenti testé indicate (per esempio se le stesse fossero state trasferite nelle precedenti fasi A o B) mentre, come emerge dalle disposizioni del CCNI sopra richiamato, nell'ambito di ogni FASE occorre aver riguardo ai criteri di precedenza ex art. 13 e nell'ambito di ogni criterio di precedenza l'ordine è dato dal punteggio mentre l'ultima operazione concerne coloro che non hanno precedenze, sempre nell'ordine di punteggio, ed in ogni caso a parità di punteggio e precedenza, prevale la maggior anzianità anagrafica;

ad avviso del Giudicante l'onere della prova grava sul MIUR, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova.

Ne consegue che, nel caso di specie, nei limiti della sommarietà propria della cognizione della presente fase, ed in assenza di qualsivoglia ragione giustificatrice fornita al riguardo dall'amministrazione che si è disinteressata del procedimento, sussiste il *fumus* di fondatezza della domanda, per violazione dell'art. 1, comma 108, l. n.107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8.4.2015 e dell'O.M. n. 241/2016.

Va pertanto ritenuta, in assenza di prova contraria e pur con la sommarietà propria della presente fase, l'erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e, dunque, anche del mancato trasferimento della ricorrente presso le sedi dalla stessa indicate ai primi ordini di preferenza, con conseguente riconoscimento del *fumus boni juris* della domanda cautelare svolta.

Sussiste anche il *periculum in mora*, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.).

Sussistendo i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, va pertanto ordinato ai convenuti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere al trasferimento della ricorrente in una scuola primaria sita all'interno di uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità, a partire da Campania 000011.

Le spese al definitivo.

PQM

Il Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c.,

Dichiara

tenuti per la causale di cui in motivazione e conseguentemente


Ordina

ai convenuti di provvedere al trasferimento della ricorrente in una scuola primaria sita all'interno della Regione Campania nell'Ambito 000011, posto comune, o, laddove non dovessero sussistere posti neppure in soprannumero, in altro ambito secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.

Le spese al definitivo.

Pavia, 11/04/2017

Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto



Depositato in Cancelleria
il 11 APR 2017
il cancelliere
Rosa Malandrino